
Decreto del Presidente della Giunta regionale del 11 settembre 2018, n. 50/R

Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale").

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 12.09.2018)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 41/2005, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R;

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 7/6/2018;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 18 giugno 2018, n. 677;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2018;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale del 19 luglio 2016 n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2018, n. 949.

Considerato quanto segue:

- occorre modificare l'articolo 34 del DPGR 2/R/2018 relativo alle funzioni della Commissione multidisciplinare di vigilanza di cui all'articolo 20 della l.r. 41/2005: si chiarisce che tale Commissione in caso di apertura di struttura, disciplinata nell'allegato A del DPGR 2/R/2018, soggetta ad autorizzazione al funzionamento e in caso di apertura di struttura, disciplinata nell'allegato B del DPGR 2/R/2018, soggetta a sola comunicazione di avvio di attività, dà preavviso del relativo sopralluogo; invece, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti ad entrambe le tipologie di strutture, i sopralluoghi della medesima Commissione sono effettuati senza dare alcun preavviso, ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza nella cura e nell'assistenza delle persone ivi accolte;

- occorre sostituire interamente l'allegato A del DPGR 2/R/2018, contenente i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento in quanto:

a) nella scheda relativa alla struttura denominata Comunità Alloggio Protetta (CAP) è stata prevista la possibilità di estendere la permanenza delle persone accolte oltre i 65 anni di età specificando che ciò è possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi. Con tale intervento normativo è stata allineata questa struttura alla Residenza Sanitario assistenziale per Disabili (RSD) ed alla Struttura semiresidenziale per disabili, che prevedono la medesima graduazione dell'età, anche in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale 60 del 18 ottobre 2017 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);

b) sono stati individuati alcuni errori di redazione, in gran parte afferenti gli elenchi di requisiti organizzativi richiesti ad alcune tipologie di strutture;

c) per un errore tecnico, la parte finale dell'allegato, relativa alla scheda della Struttura semiresidenziale per minori, non risulta pubblicata per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 34 del DPGR 2/R/2018

1. Al comma 2 dell'articolo 34 del DPGR 2/R/2018 le parole " ovvero al mantenimento dell'autorizzazione " sono sostituite dalle seguenti: " ovvero all'integrazione dell'autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A ".

2. Al comma 2 dell'articolo 34 del del DPGR 2/R/2018 le parole " in ordine al mantenimento dei requisiti " sono sostituite dalle seguenti: " in ordine al possesso dei requisiti ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del DPGR 2/R/2018 è aggiunto il seguente comma:

" 2 bis. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell'autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso. ".

Art. 2

Sostituzione dell'allegato A del DPGR 2/R/2018

1. L'allegato A del DPGR 2/R/2018 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento (1) .

Note

1. Vedi Burt n. 39 del 12 settembre 2018, parte prima. Il collegamento al BU tramite link verrà ripristinato nel minor tempo possibile.